

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4657

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MURATORI

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, in materia di sicurezza dei mezzi di trasporto utilizzati in viaggi, vacanze e circuiti « tutto compreso ».

Presentata il 29 gennaio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dibattito emerso nel corso, in particolare, degli ultimi mesi, sulla necessità di garantire la migliore informazione al consumatore che utilizza circuiti di vacanza « tutto compreso » nasce da una serie di spiacevoli e, a volte, anche gravi incidenti, a disagi riportati dalla cronaca. La disciplina del settore è stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso ». Il citato decreto legislativo include negli elementi contrattuali di vendita di pacchetti turistici e di informazione al consumatore i mezzi, le caratteristiche e la tipologia di trasporto ma, in fase di applicazione, tali norme si sono dimostrate in parte troppo generiche. Pertanto, nel recente passato, le associazioni del settore hanno manifestato la

volontà di pervenire ad un accordo per definire un protocollo che consenta di individuare parametri di qualità degli operatori e delle macchine utilizzate al fine di offrire ai passeggeri un utile elemento di informazione per la scelta del « pacchetto turistico » da acquistare più consono alle loro esigenze.

Tale accordo non è stato ancora raggiunto e sembra quindi indispensabile un intervento del legislatore allo scopo di garantire agli utenti-consumatori una informazione completa e dettagliata su quello che il venditore o l'organizzatore di viaggi mette a loro disposizione. Le modifiche apportate al citato decreto legislativo n. 111 del 1995 riguardano, in particolare, le indicazioni che l'opuscolo informativo, le informazioni scritte e il contratto di vendita di pacchetti turistici devono contenere, integrando i dati già

previsti dalla normativa, con la fondamentale «specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto utilizzati per l'intero viaggio».

Le nuove disposizioni tendono, in definitiva, a garantire una trasparente informazione in merito alla qualità dei servizi offerti dagli operatori del settore, coinvolgendo in modo diretto gli stessi operatori, chiamati, in caso di disservizi, ad assumere la responsabilità ad ogni effetto di legge.

In questo modo, il viaggiatore oltre ad avere la certezza di ricevere notizie esaurienti circa le modalità di trasporto utilizzate nel pacchetto turistico «tutto compreso» che, non bisogna dimenticare, molto spesso, rappresentano la spesa preponderante del viaggio, avrà modo di verificare tale notizia con quanto certificato dalle competenti strutture di riferimento

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La figura del «passeggero informato» costituisce, inoltre, un elemento essenziale della filiera che presidia la sicurezza del trasporto, in particolare nel settore turistico, che è stato oggetto di una profonda crisi che ha rischiato di apportare danni gravi non solo ai consumatori ma alle stesse imprese. La salvaguardia da spiacevoli e colpevoli «incidenti» dovuti a malafede o incompetenza è quindi una esigenza di quanti prestano la loro attività con onestà e professionalità, nel rispetto dei diritti dei consumatori. Inoltre garantire un'offerta turistica ottimale costituisce un insostituibile «volano» alla ripresa del settore, che, si ricorda, è sempre stato e si auspica, continuerà ad essere, una delle voci più attive del bilancio del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono aggiunte le parole: « , con specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto utilizzati per l'intero viaggio ».

2. All'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono aggiunte le parole: « , con specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto utilizzati per l'intero viaggio ».

3. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono aggiunte le parole: « , con specificazione dell'operatore e dei mezzi di trasporto utilizzati per l'intero viaggio ».

ART. 2.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità con cui i competenti dipartimenti ministeriali e gli enti vigilati, nell'ambito delle attività degli uffici relazioni con il pubblico, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, garantiscono, anche con l'utilizzo di appositi siti informatici, un'adeguata informazione al consumatore in merito all'operatore e agli specifici mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzatore di viaggio e dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati forniti dai competenti dipartimenti ministeriali e dagli enti vigilati, presenta annualmente una

relazione al Parlamento che, sulla base di univoci parametri, garantisce una idonea informazione sulla qualità dei servizi offerti dagli operatori e sugli specifici mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzatore di viaggio e dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

